

226

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861-

Proposta di Legge presentata nella tornata del 3. Aprile 1862.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO
*Autorizzazione d'estendere l'emissione dei Buoni
del Tesoro da 50. a 100 milioni di lire*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° Galeotti
» 2° Greco Am
» 3° D'Ancona
» 4° Peopardi
» 5° Allicvi
» 6° Dytana
» 7° De Blasius
» 8° Brunet
» 9° Guerrieri

Relatore *Guerrieri*

Adottata nella tornata del *11. Aprile 1862.*

1
Relazione della Commissione composta dei Deputati

Sulla proposta di legge presentata dal Ministro delle finanze
nella tornata del 3 Aprile 1862

Autorizzazione al ministro delle finanze
di emettere buoni del tesoro sino alla concorrenza
di cento milioni

Signori

Il progetto di legge che ~~giacque~~ ^{giace} la Commissione ha l'oscu-
 rità ~~ma~~ sottoporre ^{colta approvazione} alla ~~camera~~ ^{camera} ~~che~~ ^{fu} ~~venne~~ ^{adottata} ~~pre-~~
 sentato dal ministero fu accolto unanimemente dagli Uffici, che
 lo considerano come un complemento di quelle che fu ultimamente
 votato nella camera per l'esercizio provvisorio del biennio corrente.
 Per occasione di quel progetto il ministero delle finanze richiamò
 nel seno della Commissione dichiarò che ~~non poteva~~ ^{non poteva} ~~proporre~~
^{immediata} ~~in~~ ~~che~~ ~~oltre~~ ~~la~~ ~~richiesta~~ ~~dell'onore~~ ~~del~~ ~~ministero~~ ~~di~~
^{rischiare} ~~proporre~~ con legge separata ~~o~~ ~~un'altra~~ ~~autorizzazione~~ ~~ad~~ ~~emettere~~
 Boni del Tesoro per una somma superiore ai cinquante mi-
 lioni. Ora la richiesta di credito proposta è la seguente

50

La somma di ~~varie~~ ^{varie} ~~queste~~ ^{queste} ~~missioni~~ ^{missioni} a cui
 era limitate le facoltà d'impiego, il
 proprio aggiornamento sulla banca era
 l'incarico ha ~~completato~~ ^{però} il Ministero e non
 avrebbe più altre ~~condizioni~~ ^{condizioni} per
 non avrebbe creduto della riforma già fatta pro-
 cedente mente. Se infatti la legge non si fosse
 presentata in questi ultimi mesi della nostra
 seduta (invece dei giorni del giorno avrebbe
 dovuto sopprimersi fino all'anno 1881. Invece
 non la banca si fosse potuta di farla di appen-
 darsi la legge relativa.

508

507

da Commissario non avrebbe per altro dovuto
che per ^{la} ragione fosse sufficiente per giusti-
ficare se la presentazione di questo progetto di
legge, se non fosse anche fatta per persona
che realmente era tale, giacché int al governo
non avrebbe i limiti della buon amministrazione,
già, e ~~non~~ corrispondere) ai bisogni dell'Esata
convenientemente dinanzi.

La parte storica della relazione ministeriale e
la comparazione colle consuetudini di altri paesi
della ~~o~~ governo rappresentativo di mezzogiorno, in
generale che per uno Stato con il rispetto di
ventidue milioni con debite giustificazioni di
costo, nell'anni non deve certo parere eccessivo
che ciò non basta. Se Commissario in mancanza
di un esatto cognoscimento delle vicissitudini del

Le loro non avrebbe potuto e neppure se vere-
mente le Comande del Ministero fosse appropria-
ta anche a ragione finanziaria. Era quindi
suo debito di procurarsi dal Ministero tutte
quegli elementi della questione che il Mini-
stro medesimo aveva a questi occorsero le mani.

3

È per verità da doversi convincere che i
dati raccolti dal Ministero dalle varie
province del Regno sono abbastanza completi
per poter fondere una più o meno sufficiente
giustapposizione alle più esatte. Con la
provincia degli Stati Sardi, settentrionale e
per la Toscana l'incerto più difficile
è meno completo, per le province del Mezzogiorno
come lo per il sud; e se il Ministero
non ha avuto alcuna difficoltà d'affidare
la Commissione che appon le Camere per i
cambiamenti, verrà però per giunta
la tanto desiderata situazione del Regno.
Intanto la Commissione può fondere per
conferma alle Camere che il governo non
è prevalso in nessun modo degli obblighi
imposti alle Banche Nazionali, per
cui è interamente intatto questo effetto;

la

510
e a tale proposito non più a meno la Comis-
sione d'espresse il desiderio che l'Assem-
blea si occupi di far ^{di M. Sauer} ~~di M. Sauer~~ ~~di M. Sauer~~ ~~di M. Sauer~~
credere, appunto alla Stato d'Chiedendola
un più ampio concorso di fondi giusti
corrispettivi di cui privilegio di un
grandemente per l'antichità e così
già di questo Stato d'credito
Quanto alla Banca di Torino che ha
l'obbligo di mantenere al Governo un
conto corrente di cinque milioni di lire
il debito del Tesoro è a questo momento
di L. 4, 705, 000.

B. 49. 8

5
Quanto finalmente rispetto al Banco
di Napoli, si è sempre il debito
di v. altissima milioni, che non present
per altro rispetto, e per altro di pagamento
o per le parti condizionali di quel
stipite.

Per tutte queste considerazioni, e per le
domande di, e di ^{specie} del Tesoro ^{pubblico} delle
provincie, necessariamente non si può
che si determinasse il modo, che si ha
Stato, e non si fosse alla nuova d.

A1 5 (17)

Spina che negli avvenimenti politici
si compiaciano di ripetere, la Commissione
A proprio all'unanimità l'approvazione
del progetto di legge quale fu proposto
dal Ministero


Guerrini relatore

N^o 226A

Alapini - - - - -
Galotti Greco Antonio d'Ancona
Scopardi Allievi Optima
Per Blauif, Brunet Guemici

Trinita 24. aprile 1862.

Le sp... di questo
relazione... devono essere
prov... di que...
al... Gu...
d...
la... prima...
...



Relazioni

(12)

SESSIONE 1861

N° 226-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

GALEOTTI, GRECO ANTONIO, D'ANCONA, LEOPARDI, ALLIEVI,
OYTANA, DE BLASIS, BRUNET, GUERRIERI

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 3 aprile 1862

Autorizzazione al ministro delle finanze di emettere buoni
del tesoro sino alla concorrenza di cento milioni.

Tornata del 9 aprile 1862.

SIGNORI,

Il progetto di legge che la Commissione ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione quale venne presentato dal Ministero fu accolto ad unanimità dagli uffici, che lo considerarono come un complemento di quello che fu ultimamente votato dalla Camera per l'esercizio provvisorio del trimestre corrente, e quindi non ci videro che una questione puramente amministrativa.

In occasione di quel progetto il ministro delle finanze, chiamato in seno della Commissione, dichiarò che si riservava di richiedere con legge separata l'autorizzazione ad emettere buoni del tesoro per una somma superiore ai cinquanta milioni. Ora le richieste dei privati avendo pressochè esaurito la somma a cui era limitata la facoltà di emissione, il prossimo aggiornamento della Camera ha consigliato forse il Ministero a valersi più presto che non avrebbe creduto della riserva già fatta precedentemente. Se infatti la legge non si fosse presentata in quest'ultimo scorcio delle nostre sedute, l'emissione dei buoni del tesoro avrebbe dovuto sospendersi sino all'epoca che, riunita di nuovo la Camera, si fosse potuto discutere ed approvare la legge relativa.

La Commissione non avrebbe per altro creduto che questa sola ragione fosse sufficiente per giustificare ora la presen-

(226-A)

tazione di questo progetto di legge, se non si fosse anche fatta persuasa che realmente una tale facoltà data al Governo non eccedeva i limiti della buona amministrazione, e corrispondeva ai bisogni dell'erario convenientemente dimostrati.

La parte storica della relazione ministeriale e la comparativa colle consuetudini d'altri paesi retti a governo rappresentativo dimostrano in generale che per uno Stato com'è il nostro di ventidue milioni, un debito galleggiante di cento milioni, non deve certo parere eccessivo. Ma ciò non basta. La Commissione in mancanza di un'esatta notizia della situazione del tesoro, non avrebbe potuto riconoscere se veramente la domanda del Ministero fosse appoggiata anche a ragioni finanziarie. Era quindi suo debito di procacciarsi dal ministro tutti quegli elementi della questione che il ministro medesimo aveva a quest'ora sotto la mano.

E per verità ha dovuto convincersi che i dati raccolti dal Ministero dalle varie provincie del regno sono abbastanza completi per dare sin d'ora una più che sufficiente giustificazione della sua domanda, giustificazione che già risulterebbe senz'altro dalle previsioni del bilancio. Per le provincie dell'Italia settentrionale e per la Toscana l'inchiesta può dirsi interamente compiuta; per le provincie del mezzogiorno lo sarà in breve; cosicchè il ministro non ha avuto alcuna difficoltà di assicurare la Commissione che, appena la Camera sarà nuovamente riunita, verrà tosto presentata la tanto desiderata situazione del tesoro.

Però la Commissione può sin d'ora far conoscere alla Camera che il Governo non si è prevalso in nessun modo degli obblighi imposti alla Banca nazionale, per cui è intieramente intatta questa risorsa; e a tale proposito non può a meno la Commissione di esprimere il desiderio che l'allargata sfera d'azione della Banca consenta allo Stato di chiederle un più ampio concorso di fondi, giusto corrispettivo di un privilegio di cui grandemente si avvantaggiano le condizioni di questo istituto di credito.

Quanto alla Banca di Toscana, che ha l'obbligo di mantenere al Governo un conto corrente di cinque milioni di lire, il debito del tesoro è a questo momento di L. 4,705,000.

Finalmente rispetto al Banco di Napoli sussiste sempre il debito di venticinque milioni che non presenta per altro nessuna urgenza di pagamento, viste le speciali condizioni di quell'istituto.

Per le anzidette considerazioni, e perchè le domande di boni del tesoro specialmente dalle provincie nuovamente annesse sono un'eloquente testimonianza del credito che vi ha lo Stato ed una risposta alle accuse di sfiducia che i nostri avversari politici si compiacciono di ripetere, la Commissione vi propone all'unanimità l'approvazione del progetto di legge quale fu proposto dal Ministero.

GUERRIERI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

~~articolo unico.~~

La facoltà confermata al ministro delle finanze coll'articolo 2 della legge 31 marzo 1862, numero 313, di emettere buoni del tesoro fino alla concorrenza di 50 milioni, è estesa per l'emissione di buoni fino alla somma di cento milioni alle condizioni prescritte dall'articolo 3 della legge 31 gennaio 1862.

~~articolo unico.~~

Approvato nella Camera del 14 Aprile 1862.

Pelloni

Signori Deputati

Casati Nel progetto di legge relativo all'esercizio
provvisorio del bilancio del corrente bi-
ennio, volendo evitare ogni questione
che potesse mutare l'indole propria
di una legge inevitabile di urgenza
e di ordine finanziario, mi limitai a
chiedere la continuazione della fa-
coltà di emettere buoni del Tesoro fino
alla somma di 50 milioni.

Sei ora il debito di richiamare l'atten-
zione vostra alle ragioni sopra
questo importante argomento, e di
chiedervi che quella facoltà sia estesa
fino alla somma di 100 milioni.

Io non ho bisogno d'intervenire lungamente
sulla convenienza e sulla ra-
gionevolezza di questa domanda; e
soltanto vi accennerò le ragioni prin-
cipali che mi muovono a presentarvi
il presente disegno di legge.

(Colla legge 12 Luglio 1855 fu per la)

prima volta introdotto nelle antiche
provincie il sistema dell'emissione
dei buoni del Tesoro facoltativi. Era
stata allora di alienare una rendita
di sei milioni in aumento a quella
redimibile di creazione 12. - 16. Maggio
1849, e per agevolare al Governo il
mezzo di compiere l'operazione col
minor possibile danno, venne facultato
ad emettere Buoni del Tesoro
fino alla concorrenza di quindici mi-
lioni che furono alienati nel 1851. a
l'interesse del 5 o del 6 p. 100. secondo
che più o meno lunga ne era la sca-
denza, e nei modi prescritti dal Reale
Decreto 15. Maggio dello stesso anno.

Gli utili risultati di questo primo esperi-
mento (non ostante la poco favorevole
impressione già derivata dai Buoni
del Tesoro obbligatori emessi nel 1846)
e il vantaggio che ne ritraessero la gi-
nanza ed i privati consigliarono di
non abbandonare un sistema già in

2

molto tempo in uso in Francia, ed in
Inghilterra, e presso altre nazioni.
Di fatti dall'anno 1852 fino al presente
non venne sancita alcuna legge del
bilancio che non concedesse facoltà al
Governo del Re di emettere Buoni del
Tesoro in anticipazione della riscossione
delle imposte, e talvolta anche del
prodotto dell'alienazione di terreni
o di stabili demaniali, o di altri
suocenti.

Casi facoltà fu dall'anno 1852. al 1859. co-
stantemente concessa nella misura
di venti milioni allorché l'emissione
di buoni suppliva doveva alla non
effettuata riscossione delle imposte,
ed in somma maggiore ogni qualvolta
particolari circostanze lo avessero
richiesto.

Nel 1856. i buoni in circolazione ascendevano
a trenta milioni circa, ma dieci di
essi suppliva dovevano momentaneamente
ai bisogni a cui si volle provvedere col.

Governo ebbe facoltà di emettere buoni del Tesoro in esenzione ai venti milioni soliti ad accordarsi in anticipazione delle imposte fu emesso un altro ridotto a due milioni da destinarsi in sussidio alla Cassa dei Depositi, e dei prestiti a termini degli art. 19. 20 e 21. della legge 30. Giugno 1857.

Joseph

Tale era la misura dell'emissione di buoni del Tesoro nelle antiche provincie, allorché avvenne l'unione della Lombardia. Allora con legge di 20. Novembre 1859 fu stabilita la somma di 32 milioni. - E di poi ingranditosi anche maggiormente il Regno col l'unione delle provincie de l'Emilia, della Toscana, dell'Umbria e della Marche, la legge di 31. ottobre 1860 abilitò il Governo ad a lienare buoni del Tesoro fino alla somma di 50. milioni.

La meravigliosa unione delle nobili provincie napoletane e siciliane, e l'isole

oggi mai avventurosamente collettite
in un solo Regno di 22. milioni gli
antichi e divisi Stati d'Italia, rende
non solo possibile, ma ragionevole e
conveniente che la somma di 50 mi-
lioni sia estesa almeno fino a 100.
milioni.

Signori! Quando si pone mente a
tutto l'ammontare del debito gal-
leggiante degli antichi Stati Italiani
rimuniti ora in un sol Regno, sarebbe
agevole il vedere come avessi oltrepassa-
ta la somma di 100. milioni.

In Napoli il cesareo Governo emetterà abi-
tualmente e senza che nessuna legge
avesse stabilito limite di sorta, buoni
del Tesoro, col nome di buoni della
Cassa di servizio; i quali erano da
giratarii scontati presso la cassa di
Sconto, che impiegava a tale effetto
una parte ben considerabile delle somme
depositate da privati nella Cassa del
Banco. Avveniva quasi sempre che

1878

il Tesoro, alle scadenze de' buoni, non
rimborsava la Cassa di Sconto del
Danaro anticipato, e li rinnovava
periodicamente, valendosene per tal
modo come di un mezzo indovetto per
far passare dal Banco di deposito
al Tesoro le somme che occorrevano
di volta in volta pe' bisogni della Si-
nanna. Sicuti il debito del Tesoro verso
il Banco aveva già superata la somma
di 25 milioni. — E oltre a ciò, non
era poco frequente il caso di emissioni
di cambiali del Tesoriere generale del-
l'ex Reame, e le Cassa di depositi
giudiziarj e delle cauzioni fornivano
agevolmente il modo di accrescere ogni
anno, per forti somme, l'ammontare
del debito non consolidato.

Queste pratiche arbitrarie, e solo compatibili
col procedimento di ingoverno assoluto,
sono cessate, e non potranno giammai
rinnovarsi.

Ad esse vengono oggi sostituite le norme già

estere a tutto il Regno, le quali regolano la emissione di buoni del Tesoro conforme al legale ordinamento finanziario dello Stato.

Ove si consideri peraltro la somma del debito galleggiante del Tesoro dell'ex Reame di Napoli (il quale è stato in parte estinto dal Governo Nazionale, e in parte iscritto nel bilancio passivo dello Stato), lasciando pur dall'indicali l'ammontare di simile debito nelle altre provincie riunite, si congerà di leggieri come sia ben moderata la proposta di ampliarsi per altri 50 milioni la facoltà di emettere buoni del Tesoro. E questa proposta medesima ha il vantaggio di surrogare alle antiche e variate forme, colle quali quel debito si costituiva e si accresceva, norme legali e conformi a quelle che sono in uso presso le più civili e le più prospere Nazioni.

È noto che in Francia, oltre al debito

5

galleggiante propriamente detto, sol-
tanto i buoni del Tesoro stati in circola-
zione in varie epoche, possono valutarsi
per una somma a pari maggiore di 200.
milioni. E l'Inghilterra ha annun-
ciata fino a più di un miliardo (la
circolazione di valori di tesoreria).

Albesano

— **I** — Estendere adunque a 100 milioni i buoni
del Tesoro e usare molto tempera-
mente e con prudentissima misura del
credito della nostra Amministrazione
finanziaria.

Dalla tabella che ho l'onore di presentarvi
per mostrare il movimento dei buoni
del Tesoro a partire dall'anno 1851.
fino a l'incirca di febbrajo ultimo, si
scorge che siffatti titoli di credito furono
sempre in favore presso il pubblico, seb-
bene l'interesse mai non abbia ecc.
Dato il 6% per i buoni alla scadenza
di oltre sei mesi, e sia stato varie volte
ridotto al 3 1/2 per questi ed al 3 per
gli altri di più breve scadenza. Ciò è

improvvisamente dalla necessità in cui è
stato il governo di dover sospendere, come
fue ancora in questi ultimi giorni
l'emissione di buoni affini al capitale,
in circolazione non abbia da cedere la
somma stabilità dalla legge.

Ampliato il Regno, sono aumentate corri-
spondentemente le spese e le entrate pub-
bliche, in proporzione delle quali vuol
essere regolata la quantità di buoni
da porre in circolazione. — È principal-
mente giunto volare che nuove leggi
di perquisizione ed accensimento di
antiche imposte e leggi anche di nuo-
ve nuove saranno fra breve messe
in attività in tutto il Regno; per modo
che l'aumento dei buoni del Tesoro è
giustificato pur anche dallo scopo di
procurare fra d'ora la riscossione anti-
cipata di una parte del prodotto di quelle
maggiore o nuove imposte. ~~Non si debbono~~
~~temere in altra diversa guisa sospensioni~~
~~alle conseguenze del ritardo di l'attivazione~~
~~di quelle leggi; e, quando, non fosse per~~

6

per avventura approvata la proposta che
ho l'onore di presentarvi, bisognerebbe con
grave danno della finanza e con nuova
perturbazione del credito pubblico aver
ricorso a un prestito a condizioni assai
più onerose di quelle dell'abrogazione dei
buoni, la quale (per tacere di tutte le altre
differenze) si fa sempre ad un saggio molto
inferiore a quello della rendita.

Signori! Questo provvedimento, se è richiesto
dall'intuente della finanza, non è meno
utile dall'altra parte al commercio e ai
privati.

Che tanto i grandi quanto i piccoli capitalisti
trovino vantaggio nell'acquisto di buoni
del Tesoro, è provato dal fatto stesso della
tendenza sempre crescente a questa maniera
d'impiego del danaro, e dall'altro ancora
più importante dell'aumento delle esle-
ste di compra dei buoni in ragione diretta
della diminuzione, in media, dell'ammontare
delle somme di sp. di lat. che può dirsi
che molti capitali di non grande entità
rimarrebbero probabilmente inoperosi,

se le casse pubbliche, mediante la
alienazione dei buoni, non fossero diven-
tate per così dire vere casse d'risparmio
per gli uni, e non porgefero agli altri
il mezzo di utilmente impiegare quel
danaro che ritirato da una specula-
zione finita attende dal commercio, dal-
l'industria, o dall'agricoltura un collo-
camento che non può essere istantanea-
mente trovato, ed a cui non si oppone dal-
l'altra parte il già fatto acquisto di buoni
del tesoro, spendo i medesimi rimborsabili
a brevi scadenze, ed anche negoziabili con
uno sconto, il quale è a pari lenue a fronte
di quello che deesi pagare per gli altri titoli
di credito soggetti a continue oscillazioni
di prezzo.

Mi auguro quindi che vogliate, o Signori,
dar favorevole il vostro suffragio al
disegno di legge che mi reo ad onore
di presentarmi.

7
Articolo Unico

La facoltà confermata al Ministro
delle finanze coll'art. 2. della
legge 31. Marzo 1862. N.º 515. di
emettere buoni del Tesoro fino alla
somma di 50 milioni è estesa
per l'emissione di buoni fino alla
somma di cento milioni e alle
condizioni prescritte dall'art. 5.
della legge 31. gennajo 1862.

N° 208

Progetto di legge presentato alla
Camera del Ministero delle finanze
/ Sella /

Autorizzazione al Ministero delle finanze
di emettere buoni del Tesoro sino alla
somma di 200 milioni

Roma il 3. Aprile 1861.

Cabella del movimento dei Denari del Tesoro
 dall'anno 1851 a tutta febbraio 1867.

Anno	Quantità	Capitale	Interessi	Stagione degli interessi
1851	2701	17907445 40	160296 78	5 e 6 p %
1852	3412	25559610 13	547555 38	Dal 1° al 2 Marzo 5 e 6 Dal 10 Marzo al 19 - 4 1/2 e 5 1/2 - dal 20 Marzo al 27 giugno 4 e 5 Dal 28 giugno 3 1/2 e 4 - 4 1/2 -
1853	2993	22,967,025 03	760197 59	2 e 3 1/2 p %
1854	3145	23102671 53	561129 66	nel mese di Gennaio 3 e 3 1/2 p % - nel mese di febbraio 4 e 5 dal 1° Marzo al fine 5 e 6 p %
1855	8016	40,880,182 18	1271848 10	5 e 6 p %
1856	10553	42310224 47	1344795 53	dal 1° del 1856 al 14 Febbo 5 e 6; dal 15 Febbo - tutto Marzo 4 e 5; da aprile a fine 3 1/2 e 4 1/2, negli ultimi tre mesi 4 1/2 e 5 1/2 p %
1857	11915	54692870 42	1666185 36	nel mese di Gennaio 4 1/2 e 5 1/2 per %; dal 5 febbraio al fine 4 1/2 e 5 1/2 p %
1858	8193	35585862 20	837821 19	1° trimestre 4 1/2 e 5 1/2; giugno e luglio 4 e 4 1/2 p % dal Agosto al fine 2 1/2 e 3 p %
1859	7492	37667770 43	1151279 27	1° bimestre 4 e 5 p % dal luglio al successivo ottobre 4 1/2 e 5 1/2 - negli ultimi due mesi 3 1/2 e 4 1/2 p %
1860	6936	40041304 21	872130 55	3 1/2 e 4 1/2 p %
1861	16819	90370688 90	2560133 10	dal 1° Gennaio al 18 stesso mese 3 1/2 e 4 1/2 p % dal 16 Gennaio al 19 Febbo 4 1/2 e 5 1/2 p % dal 14 Febbo al fine 5 e 6 p %
1862 e Febbraio	5933	22371500	648871 05	5 e 6 p % dal 1° Gennaio al 9 Marzo 4 e 5 p % dal 10 Marzo

Lezioni del corso di legge del 9. aprile

- Prof. Lepore
- Grano
- Brunet
- Milani
- Guerra
- Caputo
- Galati
- De Maffei

Si riferisce al voto degli uffici.

Il voto del 1° ufficio è stato per l'approvazione della legge in forma
 che nel lato amministrativo

Il 2° ufficio pure voto per l'approvazione della legge, ma a
 condizione che non si facciano le domande nella legge per l'esplicita
 punizione di tale o quel

Il 3° ufficio non

Il 4° ufficio ha voto per l'approvazione della legge, specialmente
 guardando alle ragioni d'urgente

Il 5° ufficio pure voto molto favorevole con incarico di accettare
 l'1° e l'2° ufficio e le condizioni del 3° ufficio e
 di altri altri elementi che entrano a comporre il
 voto finale

Il 6° ufficio approva, ma con alcune riserve che si chiedono

Il 7° ufficio approva pure, specialmente per il fatto con
 un favore anche i voti del 3° ufficio del pubblico

Il 8° ufficio approva

Il 9° ufficio approva con riserva di accettare le condizioni
 del 3° ufficio

Le ragioni del 3° ufficio, il 3° ufficio
 approva con riserva di accettare le condizioni del
 3° ufficio

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unico progetto
di legge portante facoltà al Governo di emettere
Brevetti del Tesoro fino alla somma di cento milioni di lire,
sia presentato al Parlamento Nazionale dal Ministro
delle Finanze che incarichiamo di proseguire i negozi
di sostenere la discussione.
Dato Carniole addì 2 Aprile 1862.

[Signature]

Quintino Sella